



**Ministero per i Beni e le Attività
Culturali e per il Turismo**

COMMISSIONE REGIONALE PER IL PATRIMONIO
CULTURALE DELL' EMILIA ROMAGNA

SEGRETARIATO REGIONALE PER L'EMILIA
ROMAGNA

Strada Maggiore 80 - 40125 BOLOGNA

Tel. 0514298211 - Fax 0514298277

E-mail: sr-ero@beniculturali.it

PEC: mbac-sr-ero@mailcert.beniculturali.it

Class. 34.07.01/122.2
Prot. MIBACT SR-ERO n 5032 del 25/09/2020

**OGGETTO: MIRANDOLA (MO) - "Muro di cinta", in Via Umbertina Smerieri, 7
Dati catastali: Foglio 110, part, 389, sub. 8
Proprietà: Comune di Mirandola**

**Verifica dell'interesse culturale del patrimonio immobiliare pubblico ai sensi dell'art.
12 del D. L.gs. 42/04 e s.m.i.**

Con riferimento all'immobile indicato in oggetto,

Vista la richiesta di verifica dell'interesse culturale presentata dalla proprietà in data 10/03/2020 ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs. 42/2004 e s.m.i.;

Visto il parere di competenza espresso dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara con nota prot. n. 17727 del 17/08/2020;

Visto il verbale della seduta del 15/09/2020 della Commissione Regionale per il patrimonio culturale dell'Emilia Romagna;

Si comunica che l'immobile medesimo **non presenta** i requisiti di interesse culturale di cui agli artt. 10 e 12 del D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, per i seguenti motivi:

Il muro di cinta in oggetto ricade catastalmente nell'area verde pubblica, individuata al fg. 110, particella 389, sub. 8 (B.C.N.C.), diventata di proprietà del comune di Mirandola negli anni Novanta a seguito di una cessione gratuita per convenzione urbanistica. Fu costruito, presumibilmente, nei primi decenni del Novecento per separare una piccola area di passaggio ricavata tra il portico dell'edificio residenziale di Smerieri n. 5 (individuato al fg. 110 particella 389), e l'area cortiliva del palazzo di via Cavallotti n. 16 (individuato con la particella 390), entrambi di proprietà privata.

Il muro di cinta in oggetto, considerato il tessuto urbano circostante, l'assenza di edifici tutelati connessi al manufatto in oggetto e la sua semplicità strutturale e tipologica, non presenta interesse culturale ai sensi degli artt. 10 e 12 del D.Lgs 42/2004 e s.m.i.

Si rammenta inoltre alla proprietà, in caso di lavori di scavo, quanto previsto dagli artt. 28, 88, 90 e segg. del sopra citato D.Lgs. 42/2004 in materia di tutela archeologica e quanto previsto dall'art. 25 del D.Lgs. 50/2016 per quanto concerne la verifica preventiva dell'interesse archeologico. Verificato che il sito è ubicato in un'area soggetta a tutela (Carta delle Potenzialità Archeologiche - elaborato VIN 2, zona D-città storica del vigente PSC del Comune di Mirandola - artt. 2.2 e 2.3 del R.Ū.E.), situata presso le difese a sud della Cittadella, si richiede, pertanto, alla proprietà di sottoporre alla competente Soprintendenza ogni progetto che richieda escavazioni e modifiche del sedime della zona.

Per i beni di cui all'art. 11, comma 1, lettera a) anche nel caso di successivi ritrovamenti, restano fermi gli obblighi di cui all'art. 50, comma 1, del D.Lgs. 42/2004;

Si evidenzia inoltre che i beni culturali mobili di cui all'art. 10, comma 1, del D.Lgs. 42/2004 eventualmente conservati nell'immobile sopracitato, rimangono sottoposti a tutte le disposizioni contenute nella Parte II del citato D.Lgs. 42/2004 e, in particolare per quanto attiene ad eventuali spostamenti, alle misure di protezione dettate dagli articoli 20 e 21.

IL PRESIDENTE DELLA COMMISSIONE REGIONALE
Arch. Corrado Azzollini, Segretario Regionale

CM / LD

CB